



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE QUARTA CIVILE

in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 8882/16 R.G. promossa da:

c.f. [redacted] elettivamente domiciliato in  
Torino, [redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] che  
lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione

**- ATTORE -**

- contro -

c.f. [redacted] elettivamente domiciliata in Torino,  
[redacted] presso e nello studio dell'avv. [redacted] che la  
rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione

**- CONVENUTA -**

OGGETTO: risarcimento danni ex artt. 2043 - 2059 c.c.

Conclusioni:

Per parte attrice:

"Voglia il Giudice Ill.mo, Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione  
Accertato quanto esposto negli atti tutti di causa, CONDANNARE la signora  
[redacted] al pagamento in favore dell'ing. [redacted] ai sensi degli artt.  
2043 e 2059 c.c., della somma di € 250.000,00 o altra veriore somma che verrà  
accertata dal Giudice nel corso del giudizio e liquidata in via equitativa. Con vittoria di  
spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), C.P.A. ed  
I.V.A Si chiede l'ammissione del seguente capo di prova per testi, indicando sin da  
ora a teste la signora [redacted] residente in Torino –

1) Vero che nell'anno 2006, nel corso di una telefonata intercorsa con la



signora madre di Lei ha comunicato alla stessa i suoi dubbi circa la paternità della nipote. Si chiede l'ammissione dei seguenti capi di prova per testi, indicando le dott.sse e del Punto Famiglia con sede in Torino – 2) "Vero che avete seguito i coniugi per una mediazione familiare nell'anno 2015"; 3) "Vero che nel corso di un incontro il signor comunicava di aver scoperto che la figlia non era sua figlia biologica"; 4) "Vero che a seguito di tale dichiarazione la signora replicava di averlo scoperto al quarto mese di gravidanza". Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. "

Per parte convenuta:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, ogni contraria istanza disattesa e reietta RIGETTARE la domanda avversaria di risarcimento della somma di € 250.000,00 o altra veriore somma, ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. per i motivi di cui in narrativa; e in ogni caso RIGETTARE tutte le domande di parte attrice per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e di onorari di giudizio."

**MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., al fine di ottenere il risarcimento del danno patito per avere scoperto che la bambina, nata durante il matrimonio con la sig.ra non era sua figlia naturale.

L'attore, dato atto di essersi unito in matrimonio con la convenuta in data 21.7.2002, ha allegato:

- . che in data 17.4.2005 era nata una bambina,
- . che, avendo successivamente l'attore deciso di dare avvio all'iter di separazione a causa del venir meno della cd. *affectio coniugalis*, in data 15 novembre 2013 i coniugi avevano sottoscritto accordo di separazione consensuale, omologato dal Tribunale con provvedimento 2.12.2013, in forza del quale la minore era stata affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento congiunto, impegnandosi il marito a provvedere al mantenimento della figlia;
- . che il 30.9.2015 aveva rinvenuto nella buca delle lettere una lettera manoscritta, siglata con lo pseudonimo di un personaggio presumibilmente fittizio, in cui si parlava di rilevazione dirompenti riguardo alla signora



. che pertanto nei giorni successivi aveva appreso da tale sconosciuto dettagli circa una lunga relazione, durata oltre dieci anni, intrattenuta con la sig.ra da tale soggetto;

. che quest'ultimo aveva anche avanzato dubbi sulla effettiva paternità naturale della figlia del sig.

. che alla fine tale soggetto era stato individuato dall'attore in colui che anni prima era stato istruttore di guida della sig.ra (sig. );

. che quest'ultimo nel corso della conversazione del 6.10.2015 aveva confessato da un lato la propria predeterminazione nell'aver provocato la gravidanza della sig.ra e dall'altro la piena consapevolezza di quest'ultima in ordine alla possibilità che la figlia non fosse stata concepita col marito.

Il sig. , dato atto dei risultati del test del DNA eseguito (la bambina non era sua figlia naturale) e dato atto di non avere avuto in passato conoscenza e neppure sospetti in ordine alla relazione extraconiugale della moglie e della effettiva paternità della piccola : ha aggiunto che la convenuta, nel corso degli incontri di mediazione familiare avvenuti tra ottobre e novembre 2015, aveva sostenuto di avere avuto i primi dubbi circa la paternità della figlia a partire dal quarto mese di gravidanza.

L'attore ha poi affermato che, nonostante le vicissitudini subite, il rapporto con la bambina non aveva subito modifiche se non positivamente e, richiamati gli artt. 2043 e 2059 c.c., ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito a causa della condotta illecita della convenuta, rappresentata non solo dall'infedeltà coniugale, ma anche dall'aver concepito un bambino al di fuori del matrimonio, avere avuto il dubbio, se non delle certezze, sul fatto che tale creatura avrebbe potuto non essere stata concepita col marito e nonostante ciò aver portato avanti la gravidanza celando tali dubbi al marito.

Ancora, l'attore ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito, affermando:

. che a seguito della gravidanza della moglie aveva modificato la propria vita, scegliendo di dimettersi dal precedente lavoro (che lo portava spesso all'estero) per aprire una ditta individuale, non risultata poi proficua, avendo l'attore perso per la stessa circa € 30.000,00 euro anche considerati i mancati guadagni;



. che inoltre l'attore non si sarebbe fatto carico - per l'intero - del pagamento del mutuo (35.000,00 euro la quota della controparte) gravante sin dal 2009 sulla casa coniugale, acquistata in costanza di matrimonio, casa che non sarebbe stata assegnata alla [redacted] quale genitore prevalentemente collocatario della minore;

. che inoltre in virtù del verbale di separazione egli versa mensilmente alla moglie € 550,00, oltre alla contribuzione diretta al mantenimento della bambina ed oltre al beneficio per la convenuta derivante dal mancato pagamento di un canone di locazione per un totale di circa € 1.000,00 mensili.

L'attore ha infine allegato di non riuscire più a corrispondere alla convenuta l'assegno concordato in sede di separazione, avendo quasi dimezzato la propria capacità reddituale, ha aggiunto di aver dovuto prendere in locazione un alloggio (a seguito della separazione) per cui pagava un canone mensile di € 750,00 oltre ad € 190,00 per spese condominiali ed ha chiesto altresì il risarcimento del danno morale.

La domanda attorea è stata contestata da [redacted], la quale, pur riconoscendo di avere intrattenuto una relazione extraconiugale, ha dichiarato di non avere mai nutrito dubbi sul fatto che la bambina fosse figlia del marito e di avere appreso solo nell'autunno 2015 che potesse essere figlia biologica dell'uomo con cui aveva avuto una relazione in costanza di matrimonio.

La convenuta, dato atto di essere rimasta sorpresa dall'esito del test del DNA richiesto, aggiungeva che ove avesse avuto il sospetto o fosse stata a conoscenza che la bambina era figlia naturale del sig. [redacted] ben avrebbe potuto utilizzare anche questo argomento per persuaderlo a lasciare la moglie, come già più volte gli aveva chiesto di fare; ancora ha contestato di avere dichiarato in sede di incontri di mediazione familiare di avere avuto dubbi circa la paternità della nascita a partire dal quarto mese di gravidanza.

La sig.ra [redacted] ha poi lamentato la violazione da parte dell'attore degli accordi raggiunti in sede di separazione ed ha contestato, quanto all'art. 2043 c.c., la sussistenza dell'elemento soggettivo; ha inoltre sottolineato come lo stesso attore aveva evidenziato l'importanza del vincolo affettivo con la bambina tanto da dichiarare che mai avrebbe agito per ottenere il disconoscimento della paternità; infine, ha contestato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, osservando da un lato che tale richiesta presupponeva il venir meno dello *status* di genitore in capo all'attore, il quale invece aveva sottolineato l'importanza del legame con la



bambina e dall'altro lato che non vi era prova alcuna della motivazione delle modifiche delle condizioni lavorative dell'attore.

In corso di causa, concessi alle parti i termini per memorie ex art. 183, 6 comma c.p.c., sono state respinte le istanze istruttorie da loro formulate; sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa viene ora in decisione.

\*\*\*\*\*

La presente controversia impone di affrontare la figura del cd. 'illecito endofamiliare', da tempo riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità, dovendosi ritenere ormai superato l'orientamento tradizionale che escludeva qualsivoglia forma di tutela risarcitoria all'interno della famiglia.

Ne deriva pertanto che la condotta inadempiente nell'ambito della famiglia viene ad assumere un duplice rilievo: per l'applicazione delle specifiche regole previste in materia di famiglia e per l'applicazione delle regole sulla responsabilità aquiliana, in particolare facendosi rientrare nella definizione di illecito endofamiliare tutte le ipotesi in cui all'interno della famiglia si sia realizzata una lesione ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, in conseguenza di una violazione dei doveri familiari.

In particolare, come affermato dalla Suprema Corte, "*i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono soltanto di carattere morale, ma hanno natura giuridica, come può desumersi dal reiterato riferimento contenuto nell'art. 143 c.c. alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto, dall'espreso riconoscimento nell'art. 160 c.c. della loro inderogabilità, dalle conseguenze che l'ordinamento giuridico fa derivare dalla loro violazione, onde è certamente ravvisabile un diritto soggettivo di un coniuge nei confronti dell'altro a comportamenti conformi a detti obblighi*" (cfr. Cass. n. 9801/05).

Inoltre nella pronuncia richiamata si osserva che "*la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall'ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo; che la circostanza che il comportamento di un coniuge costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile; che l'assegno di separazione e di divorzio hanno funzione assistenziale, e non risarcitoria; che la perdita del diritto all'assegno di separazione a causa dell'addebito può trovare applicazione soltanto in via eventuale, in quanto colpisce solo il coniuge che ne avrebbe diritto, e non quello che deve corrisponderlo, e non opera quando il soggetto responsabile non sia titolare di mezzi. La natura, la funzione*



*ed i limiti di ciascuno degli istituti innanzi richiamati rendono evidente che essi non sono strutturalmente incompatibili con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, non escludendo la rilevanza che un determinato comportamento può rivestire ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle conseguenti statuizioni di natura patrimoniale, la concorrente rilevanza dello stesso comportamento quale fatto generatore di responsabilità aquiliana".*

*Ed ancora, "Deve pertanto escludersi che la mera violazione dei doveri matrimoniali o anche la pronuncia di addebito della separazione possano di per sè ed automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria; così come deve affermarsi la necessità che sia accertato in giudizio il danno patrimoniale e non patrimoniale subito per effetto della lesione, nonché il nesso eziologico tra il fatto aggressivo ed il danno".*

*Giova infine richiamare la pronuncia nella quale la Suprema Corte ha sottolineato come l'art. 2059 c.c. non preveda un'autonoma fattispecie di illecito, ma disciplini limiti e condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali di ogni tipo "sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 cod. civ.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrano gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge. Cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; c) quando, al di fuori delle due ipotesi precedenti, il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla*



*lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati "ex ante" dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice" (cfr. Cass. n. 18853/11).*

Sulla base dei principi sopra richiamati occorre quindi esaminare il caso di specie, in cui la condotta illecita, in relazione alla quale è chiesto il risarcimento del danno, *"non è solo l'infedeltà coniugale da parte della signora ma, circostanza molto più grave, ciò che è derivato da tale infedeltà, ovvero l'aver concepito un bambino al di fuori del matrimonio, l'aver anche solo avuto il dubbio che tale creatura avrebbe potuto non essere stata concepita con il marito e nonostante ciò l'aver portato avanti la gravidanza celando tali dubbi al marito"* (cfr. pag. 8 atto di citazione). Ebbene, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte sopra richiamato, *"perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione: di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - oggettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto"* (cfr. Cass. n. 18853/11).

Dunque, ciò che rileva nel caso di specie non è tanto l'infedeltà coniugale (pacifica ed incontestata), quanto piuttosto la circostanza dell'aver la convenuta portato avanti la gravidanza senza manifestare al marito la possibilità che non fosse lui il padre naturale del nascituro.



Il sig. ha quindi fatto riferimento alla lesione di 'diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale': ed invero, viene in considerazione il diritto a realizzare la genitorialità, il diritto alla formazione della famiglia con propri figli, inteso quale espressione della libertà di autodeterminarsi ex artt. 2, 3 e 31 Cost., con riflessi anche sul diritto alla salute, comprensivo della salute psichica, ex art. 32 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 162/14).

Se dunque la fattispecie in esame deve essere ricondotta nella disciplina dell'art. 2043 c.c., deve in primo luogo sottolinearsi l'onere in capo all'attore di fornire la prova degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, in particolare dell'elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa).

Al riguardo, la relazione extraconiugale della convenuta è circostanza pacifica ed innegabile, ammessa dalla stessa sig.ra , la quale tuttavia ha sostenuto di non aver mai nutrito alcun dubbio sul fatto che la paternità della figlia potesse essere imputabile al sig. in quanto i rapporti intimi con quest'ultimo erano sempre stati protetti dall'uso di preservativi.

E tuttavia, considerato che anche il preservativo può fallire come metodo contraccettivo, appare sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c. la condotta della convenuta, consistita non solo nell'aver violato l'obbligo di fedeltà, ma anche nel non essersi minimamente preoccupata della possibilità (anche se remota, ma comunque sussistente) che la figlia potesse non essere stata concepita col marito e nell'aver taciuto al coniuge di avere avuto, nel periodo del concepimento, rapporti sessuali con un altro uomo: tale condotta ha così indotto l'attore a credere di essere il padre biologico della bambina ed instaurare con essa un rapporto affettivo, unico ed esclusivo quale è il rapporto che normalmente si instaura tra un papà e la propria bambina, per poi scoprire a distanza di dieci anni di non esserne il padre naturale.

Appare così evidente come l'attore sia stato leso, a causa della condotta illecita, sicuramente colposa, della convenuta, nella propria dignità e nel diritto di autodeterminazione con riferimento al proprio ruolo genitoriale.

\*\*\*\*\*

Occorre a questo punto prendere in esame le singole voci di danno di cui l'attore chiede il ristoro, quali allegate in atto di citazione e precisate nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c., ossia:





- danno non patrimoniale derivante dalla lesione della propria libertà individuale;
- danno patrimoniale, quantificato in relazione a) alle scelte lavorative fatte per essere più presente nella vita della moglie e della figlia, b) al mutuo gravante sulla casa coniugale, pagato integralmente dal marito (quota a carico della convenuta pari ad € 35.000,00), c) all'assegno di mantenimento versato mensilmente in virtù del verbale di separazione omologato "*oltre alla contribuzione diretta al mantenimento di quando la tiene con sé*", d) all'assegnazione della casa familiare alla ex moglie "*con ulteriore beneficio in termini di mancato pagamento del canone di locazione per un totale mensile di circa € 1.000,00*", e) al canone per l'alloggio preso in affitto dall'attore "*per dare un'adeguata accoglienza ad*                      dopo la separazione;
- danno morale patito in considerazione dell'impatto deflagrante che la notizia appresa ha avuto nella sfera emotiva dell'attore, attualmente seguito da una psicologa ed in considerazione altresì della incertezza su come la figlia potrà reagire quanto verrà informata della realtà, col rischio di non essere più da lei accettato.

Prima di ogni considerazione nel merito, deve osservarsi che nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. di parte attrice viene fatto riferimento ai diritti ereditari di un eventuale figlio del sig.                      (nato nel giugno 2017 come documentato in comparsa conclusionale - doc. 29) che "*dovranno essere inevitabilmente divisi con                      che manterrà i diritti riconosciuti ai figli legittimi, pur non essendo figlia naturale dell'esponente*"; ancora, si fa riferimento a tutti i benefici goduti dalla sig.ra                      negli anni di matrimonio "*nonostante la sua condotta scellerata ... usufruendo di una bella casa, di una bella macchina, di regali, di vacanze all'estero ed altro ...*".

Si rende allora necessaria una precisazione: il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata dal sig.                      in conseguenza della condotta colposa della moglie sopra descritta, ossia l'aver colposamente taciuto al marito la possibilità che non fosse il padre naturale della bambina nata nel corso del matrimonio.

Dunque, non si tratta del procedimento di separazione con addebito per violazione dell'obbligo di infedeltà: nello stesso precedente citato da parte attrice, non sono state riconosciute quelle voci di danno "*causalmente connesse non all'omissione colposa delle dovute informazioni ma alla relazione sentimentale intrattenuta da questa con una terza persona dalla quale ha avuto origine il concepimento della piccola*" (Tribunale Firenze 2.2.2015 n. 280).



Non si tratta neppure di un giudizio di scioglimento della comunione ordinaria tra ex coniugi, nel corso del quale i comproprietari possono far valere le rispettive ragioni di credito ex artt. 1101 e ss. c.c.

Devono invece essere presi in considerazione i danni eziologicamente riconducibili a quella condotta colposa attribuita alla convenuta: non possono allora rilevare tutti quegli aspetti che attengono propriamente alla definizione dei rapporti tra i coniugi conseguenti al venir meno dell'*affectio coniugalis*, a cominciare dalla regolamentazione della comunione (ormai) ordinaria tra gli ex coniugi, comproprietari (già in data antecedente la nascita della bambina) dell'alloggio sito in Torino,

(cfr. doc. 17), gravata da ipoteca volontaria contratta in data 14.10.2002 dai coniugi (cfr. doc. 18 fasc. attoreo).

In sostanza, la decisione di stipulare nel 2002 un contratto di mutuo, in particolare il pagamento delle rate relative, che l'attore ha affermato di avere sostenuto integralmente (producendo al riguardo copia di estratti conto relativi al periodo ottobre 2004 – dicembre 2009), circostanza invero non espressamente contestata dalla convenuta in comparsa di costituzione, non può rilevare quale danno patrimoniale patito dall'attore per non essere stato informato dalla moglie della relazione extraconiugale e quindi della possibilità che la bambina (nata nel 2005) potesse non essere sua figlia naturale.

Analoghe considerazioni devono essere svolte per quanto attiene all'alloggio preso in locazione dal marito a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale: nelle condizioni di separazione si legge che "*da tale abitazione l'ing. si è allontanato con il consenso e l'accordo della moglie il 15 agosto 2013, portando seco i propri beni ed effetti personali nonché quelli della ditta individuale*" (punto 3 – doc. 3 fasc. attoreo).

Dunque, l'allontanamento, con conseguente necessità per il marito di reperire altra sistemazione abitativa, è avvenuto prima che si verificassero i fatti di cui è causa; inoltre, la casa coniugale era in comproprietà tra i coniugi ed ancora non sono stati prodotti nel presente giudizio né il contratto di locazione stipulato dall'attore né le ricevute di pagamento del canone e degli oneri condominiali.

Tale difetto di prova deve sottolinearsi anche con riferimento non tanto alla scelta lavorativa compiuta dal sig. (il quale ha documentato di avere presentato in data 21.10.2004 al proprio datore di lavoro ( ) richiesta di dimissioni



(cfr. doc. 9 fasc. attoreo) e di avere poi costituito la società semplice  
(cfr. doc. 13 fasc. attoreo), cessando di farne parte a decorrere  
dal gennaio 2006 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), quanto piuttosto all'affermazione  
secondo cui quella scelta del sig. (e la conseguente lamentata perdita  
economica) era stata determinata esclusivamente dalla paternità.

Su tale circostanza non è stato formulato alcun capitolo di prova; la dichiarazione,  
contenuta a pag. 2 della scrittura privata 28.12.2006 (cfr. doc. 14 fasc. attoreo), ha  
comunque carattere generico (*'desiderio di avvicinare a propria sede lavorativa alla  
residenza in Torino'*) oltre a far riferimento ad una sopraggiunta offerta lavorativa da  
parte della ancora l'elenco trasferte prodotto (doc. 26), relativo all'anno  
2004, è stato evidentemente predisposto dallo stesso attore e non ha trovato alcun  
riscontro probatorio.

Da ultimo, vengono in esame le somme corrisposte dall'attore *"a titolo di contributo al  
mantenimento della figlia minore"* in forza del verbale di separazione (punto 4), *"oltre  
alla contribuzione diretta al mantenimento di quando la tiene con sé"*.

Al riguardo appare assorbente la seguente considerazione.

Si legge in atto di citazione quanto segue: il sig. *"ha creato un legame ed  
un vincolo con che non potrà essere mai cancellato e che fa sì che per gli anni  
a venire padre e figlia continueranno ad avere una relazione indissolubile, con tutti gli  
annessi e connessi, non ultimo il profilo economico"*, tant'è vero che egli *"non ha  
alcuna intenzione (ed anche in presenza di sua volontà la nuova normativa in materia  
di disconoscimento non glielo consentirebbe) di ottenere una decisione  
giurisprudenziale che accerti la mancata paternità nei confronti di una minore che egli  
sente e sempre sentirà come figlia propria"* (cfr. pagg. 11 e 12 atto di citazione).

Ebbene, è vero che ai sensi dell'art. 244 c.c, come sostituito dal D.Lvo n. 154/13,  
l'azione di disconoscimento non può essere proposta *"oltre cinque anni dal giorno  
della nascita"*.

Tuttavia nel caso di specie (a prescindere da ogni considerazione sulla decorrenza  
del termine di cui all'art. 244 c.c.) il sig ha affermato chiaramente di non  
avere alcuna intenzione di proporre un'azione di disconoscimento di paternità,  
essendosi creato con la bambina un vincolo tale per cui *<<per gli anni a venire  
"padre" e "figlia" continueranno ad avere una relazione indissolubile>>*.



Tale affermazione appare pertanto ostativa al riconoscimento di tutte quelle voci di danno patrimoniale, connesse a quello *status* di genitore a cui lo stesso attore dichiara comunque di non avere intenzione alcuna di rinunciare.

Occorre a questo punto soffermarsi ad analizzare il danno non patrimoniale, allegato dall'attore in considerazione della lesione di diritti di rilevanza costituzionale, della sofferenza patita a causa della notizia appresa, tanto da essere seguito da una psicologa, dell'incertezza sul futuro nei rapporti con la bambina (che ha oggi quasi tredici anni), avvicinandosi il momento in cui vorrà o dovrà essere informata della realtà.

Ebbene, quanto al danno biologico, l'attore ha prodotto due relazioni: l'una, datata 19.2.2016, in cui si dà atto del forte stress, della difficoltà di concentrazione, della perdita di autostima creatisi per effetto della vicenda di cui è causa (cfr. doc. 23); l'altra, datata 28.7.2016, in cui si descrive la medesima situazione di grande sofferenza emotiva patita dal sig. (cfr. doc. 27).

Dunque, non si tratta di un danno da invalidità permanente, tant'è vero che in quelle relazioni non vi è alcuna valutazione medico-legale, ossia alcuna quantificazione in termini di danno biologico.

Piuttosto viene in considerazione l'evidente violazione del diritto di autodeterminazione del sig. 1 in ordine al proprio ruolo genitoriale: in altre parole, se la convenuta, non appena venuta a conoscenza della gravidanza, avesse rilevato al marito la propria relazione extraconiugale e la possibilità che non fosse lui il padre naturale del nascituro, l'attore avrebbe potuto determinarsi diversamente, non instaurando con la bambina quell'intenso legame affettivo, non contestato nel caso di specie.

E' vero che un valido rapporto affettivo può crearsi anche al di là del rapporto biologico di filiazione, si pensi all'adozione.

La situazione nel caso di specie è però ben diversa: l'attore non ha consapevolmente instaurato questo legame con una bambina che sapeva non essere sua figlia naturale; ha invece creato una intensa relazione affettiva con quella che non aveva motivo di dubitare fosse sua figlia naturale, per poi scoprire a distanza di anni la verità e tale situazione è stata determinata esclusivamente dalla condotta colposa di parte convenuta (quale sopra descritta).



Ne deriva pertanto che la scoperta di non essere il padre biologico della bambina, con la quale ha più che comprensibilmente compiuto un "investimento" emotivo, rappresenta un danno non patrimoniale, conseguenza immediata e diretta del fatto illecito più volte sopra descritto.

E' vero poi che l'attore ha dato atto di un legame ormai indissolubile con la bambina e di non volervi rinunciare; è altrettanto vero che non può non tenersi conto della sofferenza che può avere causato la scoperta della verità avvenuta tra l'altro quando la bambina aveva già dieci anni, così come della comprensibile ansia per il futuro, in relazione a quella che potrà essere la reazione della bambina il giorno in cui verrà a scoprire che il sig. \_\_\_\_\_ non è suo padre.

Per le considerazioni tutte sopra esposte, si ritiene di valutare equitativamente il danno non patrimoniale patito dall'attore (escluso il danno biologico per le ragioni prima illustrate) in complessivi € 50.000,00.

Deve sottolinearsi la natura cd. "unitaria" del danno non patrimoniale, intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica (cfr. Cass. S.U. n. 26972/08): *"Natura unitaria sta a significare che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, del rapporto parentale. Natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici... Oggetto della valutazione di ogni giudice chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali è, nel prisma multiforme del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto"* (cfr. Cass. n. 901718).

Trattandosi quindi di debito di valore liquidato all'attualità, l'importo relativo, devalutato alla data del 17.4.2005, deve essere maggiorato di interessi sulla somma via via rivalutata sino alla data della pronuncia; sviluppando il relativo calcolo, la somma oggi dovuta è pari ad € 60.224,05, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo.



Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta.

Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al Dm n. 55/14, tenuto conto del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 T.F., delle questioni trattate, dell'attività svolta e delle spese documentate.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- condanna al pagamento in favore di della somma di € 60.224,05, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
- condanna al rimborso in favore d delle spese di lite, che liquida in € 552,70 per esborsi ed € 9.000,00 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino, in data 20.4.2018

Il Giudice  
(*dott.ssa Silvia Semini*)

Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003;

il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione/ delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Il Giudice  
(*dott.ssa Silvia Semini*)

